

n. 326, e definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l'esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.

2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Art. 5

(Norme in materia di attività di cava)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.

3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Art. 6

(Finanziamento attività in materia di energia)

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'articolo

16 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 08.1.021 di nuova istituzione denominata "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 5551 n.i.).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 7

(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009.

Art. 8

(Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)

1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 9

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente:

"3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie.".